

istitutomarangoni



**Bando di Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio
per il diritto allo studio universitario**
(approvato con delibera del Consiglio Accademico del 20/06/2022)

Firenze • The School of Fashion & Art
Milano • The School of Fashion
Milano • The School of Design

Corsi di Diploma Accademico di I Livello
Anno Accademico 2022-2023



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

INDICE

| | | |
|---------|---|----|
| 1. | INQUADRAMENTO..... | 4 |
| 1.1 | FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO..... | 4 |
| 1.2 | DEFINIZIONI..... | 4 |
| 1.3 | TRATTAMENTO DEI DATI..... | 4 |
| 2. | BENEFICI POSTI A CONCORSO..... | 4 |
| 2.1 | DESTINATARI E NUMERO DI BORSE BANDITE..... | 4 |
| 2.2 | COMPOSIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO..... | 5 |
| 2.3 | ESONERO DA TASSA REGIONALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO, TASSA DI ISCRIZIONE E RETTA SCOLASTICA..... | 5 |
| 3. | CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E REQUISITI..... | 6 |
| 3.1 | REQUISITI GENERALI..... | 6 |
| 3.1.1 | CHI PUÒ PARTECIPARE AL CONCORSO..... | 6 |
| 3.1.2 | CANDIDATI NON IDONEI – CAUSE DI ESCLUSIONE..... | 6 |
| 3.1.3 | DOPPIA ISCRIZIONE..... | 7 |
| 3.2 | REQUISITI DI MERITO..... | 7 |
| 3.2.1 | Regolarità Accademica..... | 7 |
| | Introduzione..... | 7 |
| | Regolarità accademica – scolarità pre-universitaria per studi all'estero..... | 7 |
| | Dichiarazione di valore in loco..... | 8 |
| 3.2.2 | Requisito di merito - Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi..... | 8 |
| 3.2.2.1 | Requisito di accesso per studenti iscritti al primo anno dei corsi..... | 8 |
| 3.2.2.2 | Requisito di accesso per studenti con invalidità superiore al 66% e con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma1 legge 104/92 iscritti al primo anno dei corsi..... | 8 |
| 3.2.2.3 | Requisito di merito ex post per studenti iscritti al primo anno dei corsi..... | 8 |
| 3.2.3 | Requisito di merito - Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi..... | 9 |
| | Numero minimo di crediti..... | 9 |
| | Anni di corso attivati e regolarità accademica..... | 9 |
| 3.2.4 | Bonus..... | 10 |
| 3.2.5 | Studenti con invalidità superiore al 66% e con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 1, legge 104/92..... | 10 |
| 3.3 | REQUISITI ECONOMICI..... | 10 |
| 3.3.1 | L'ISEE..... | 10 |
| 3.3.2 | ISEE corrente..... | 11 |
| 3.3.3 | Limiti reddituali e patrimoniali..... | 11 |
| 3.3.4 | Nucleo familiare..... | 12 |
| | Composizione del nucleo familiare..... | 12 |
| | Studente indipendente..... | 12 |
| | Studente con genitori tra loro mai coniugati..... | 12 |
| | Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati..... | 13 |
| 3.3.5 | Valutazione della condizione economica e patrimoniale dello studente straniero o dello studente italiano residente all'estero..... | 13 |
| | Valutazione della condizione economica..... | 13 |
| | Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri..... | 13 |
| | Rifugiati politici o studenti apolidi..... | 14 |
| | Studenti italiani o stranieri con nucleo familiare parzialmente residente all'estero..... | 14 |
| | Studenti italiani o stranieri con nucleo familiare totalmente residente all'estero..... | 14 |
| | Documenti da produrre qualora il nucleo dello studente sia parzialmente o totalmente residente all'estero..... | 14 |
| | Legalizzazione dei documenti..... | 15 |
| | Legalizzazione dei documenti – casi particolari..... | 15 |
| 4 | IMPORTI DI BORSA DI STUDIO..... | 15 |
| 4.1 | FASCE DI REDDITO..... | 16 |
| 4.2 | PROVENIENZA GEOGRAFICA..... | 16 |
| 4.3 | AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO..... | 17 |
| 4.3.1 | Importi previsti per le assegnazioni..... | 17 |
| 5 | INTEGRAZIONI DI BORSA DI STUDIO..... | 17 |
| 5.1 | IMPORTI PREVISTI PER I CANDIDATI CON DIVERSA ABILITÀ..... | 17 |
| 5.1 | TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO..... | 17 |
| 5.2 | PREMIO DI LAUREA..... | 17 |
| 6 | FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE..... | 18 |

| | | |
|-------|---|----|
| 6.1 | STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO..... | 18 |
| 6.2 | STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO | 18 |
| 7 | PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE..... | 19 |
| 7.1 | GRADUATORIA PROVVISORIA E RICORSI..... | 19 |
| 7.2 | GRADUATORIA DEFINITIVA | 19 |
| 8 | TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO..... | 19 |
| 8.1 | TEMPI DI PAGAMENTO | 19 |
| 8.1.1 | STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO..... | 19 |
| 8.1.2 | STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO (SECONDO INTAKE) | 19 |
| 8.1.3 | STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO | 19 |
| 8.2 | MODALITÀ DI PAGAMENTO | 19 |
| 9 | INCOMPATIBILITÀ E TRASFERIMENTI | 20 |
| 9.1 | INCOMPATIBILITÀ..... | 20 |
| 9.2 | TRASFERIMENTI | 20 |
| 10 | DECADENZA DELLA BORSA DI STUDIO | 20 |
| 10.1 | DECADENZA TOTALE..... | 20 |
| 10.2 | DECADENZA PARZIALE | 21 |
| 10.3 | CONSEGUENZE DELLA DECADENZA | 21 |
| 11 | CONTROLLI DI VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI | 21 |
| 12 | TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA..... | 21 |
| 12.1 | TERMINI..... | 21 |
| 12.2 | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | 21 |
| 12.3 | DOCUMENTI DA ALLEGARE | 22 |
| 13 | RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE | 23 |
| | APPENDICI E ALLEGATI..... | 24 |
| | APPENDICE 1: DEFINIZIONI | 25 |
| | APPENDICE 2: NUMERO CREDITI E MEDIA PONDERATA..... | 26 |
| | APPENDICE 3: CASI PARTICOLARI DI STUDENTI NON INDIPENDENTI | 27 |
| | APPENDICE 4: CONSEGUENZE IN CASO DI NON VERIDICITA' | 28 |
| | APPENDICE 5: REGOLARITA' ACCADEMICA | 29 |
| | APPENDICE 6: PAESI PARTICOLARMENTE POVERI..... | 30 |
| | ALLEGATO 1 - LISTA DELLE MUNICIPALITA' PER GLI STUDENTI IN SEDE FIRENZE..... | 31 |
| | ALLEGATO 2 - LISTA DELLE MUNICIPALITA' PER GLI STUDENTI IN SEDE MILANO | 32 |
| | ALLEGATO 3 - LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI PER VALUTAZIONE REQUISITO ECONOMICO | 33 |

1. INQUADRAMENTO

1.1 Finalità e Normativa di riferimento

In conformità alle disposizioni di legge Italiane in merito al Diritto allo Studio¹ è bandito il concorso per il conferimento di Borse di Studio e altri benefici agli studenti già iscritti, e a coloro che hanno intenzione di iscriversi, nell'Anno Accademico 2022-2023 ai corsi di Diploma Accademico di I livello, erogati da Istituto Marangoni School of Fashion e Istituto Marangoni School of Design di Milano e da Istituto Marangoni School of Fashion & Art di Firenze.

Il finanziamento deriva dai contributi stanziati da MUR e Regione Lombardia e, nell'ambito del PNRR, da parte dell'Unione Europea, grazie all'iniziativa "Next Generation EU".

Ai soli fini del presente Bando Istituto Marangoni opera in qualità di soggetto privato gestore ed erogatore di servizio pubblico.

Il Responsabile del procedimento² è Paolo Meroni, Direttore dell'Educazione presso Istituto Marangoni.

Il presente bando è stato approvato dal Consiglio Accademico in data 20 giugno 2022 e recepisce altresì quanto previsto successivamente a tale data da DGR n.6633 del 4 luglio 2022.

1.2 Definizioni

Nell'appendice 1 si trovano le definizioni di terminologie specifiche in uso nel presente Bando: "Beneficiario", "Idoneo non beneficiario", "Beneficiario parziale", "Prima immatricolazione assoluta", "ISEE", ecc.

1.3 Trattamento dei Dati

I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR).

E' possibile prendere visione della informativa al seguente link: <https://www.istitutomarangoni.com/it/note-legali-e-privacy/>

2. BENEFICI POSTI A CONCORSO

2.1 Destinatari e numero di borse bandite

Sono poste a concorso complessivamente n. 4 Borse di Studio, suddivise sulle seguenti graduatorie:

GRADUATORIA 1

Una Borsa di Studio per gli studenti iscritti per la prima volta ad un corso di Diploma Accademico di I livello, 1° anno con inizio ad ottobre 2022, cittadini EU e cittadini extra EU attivato presso una delle sedi di Istituto Marangoni:

- School of Fashion di Milano;
- School of Design di Milano;
- School of Fashion & Art di Firenze.

GRADUATORIA 2

Una Borsa di Studio per gli studenti iscritti ad un corso di Diploma Accademico di I livello, 2° anno con inizio ad ottobre 2022, cittadini EU e cittadini extra EU attivato presso una delle sedi di Istituto Marangoni:

¹ Il presente concorso è bandito, nelle more di attuazione del D. Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33, art. 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 (come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 68/2012), dal D.M.MUR n. 1320/2021 e dalla deliberazione della Giunta regionale lombarda per l'Anno Accademico 2022-2023 n. 6633 del 4.07.2022.

² Ai sensi della Legge n. 241/90 s.m.i.

- School of Fashion di Milano;
- School of Design di Milano;
- School of Fashion & Art di Firenze.

GRADUATORIA 3

Una Borsa di Studio per gli studenti iscritti ad un corso di Diploma Accademico di I livello, 3° anno con inizio ad ottobre 2022, cittadini EU e cittadini extra EU attivato presso una delle sedi di Istituto Marangoni:

- School of Fashion di Milano;
- School of Design di Milano;
- School of Fashion & Art di Firenze.

GRADUATORIA 4

Una Borsa di Studio per gli studenti iscritti per la prima volta ad un corso di Diploma Accademico di I livello, 1° anno con inizio a febbraio 2023, cittadini EU e cittadini extra EU attivato presso una delle sedi di Istituto Marangoni:

- School of Fashion di Milano;
- School of Design di Milano;
- School of Fashion & Art di Firenze.

Con successivo avviso Istituto Marangoni darà notizia di eventuale riconoscimento e validazione di nuovi corsi accademici di primo livello da parte del MUR per l'a.a. 2022/2023 e dell'eventuale estensione ad essi delle norme dal presente Bando, se compatibile con i termini in esso previsti.

I benefici disciplinati dal presente Bando sono attribuibili agli studenti di cui sopra che sono in possesso dei requisiti di merito, economici e di regolarità accademica specificati nel capitolo 3.

In caso di assenza di candidati idonei in una graduatoria (capitolo 7), la relativa Borsa sarà riassegnata a eventuali candidati risultati idonei nelle altre graduatorie secondo il seguente ordine:

- altri studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo, in base al punteggio di merito più alto (capitolo 6.2)
- in mancanza di studenti iscritti ad anni successivi al primo, agli studenti iscritti al primo anno in base al punteggio più alto inerente al reddito (capitolo 6.1)

Il numero complessivo delle Borse di Studio erogate potrà essere elevato in base agli stanziamenti aggiuntivi che saranno in seguito assegnati dalla Regione Lombardia, da eventuali Enti pubblici o privati e dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il presente Bando viene pubblicato in data 15 luglio 2022 ed è aperto fino al 30 settembre 2022, termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2.2 Composizione della Borsa di Studio

La Borsa di Studio consta di erogazione in denaro in due rate per tutti i beneficiari (capitolo 8); sono inoltre previsti gli elevamenti di importo per studenti con invalidità superiore al 66% e con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma1 legge 104/92 (capitolo 5.1), nonché la maggiorazione del 20% nel caso di doppia iscrizione (vedi capitolo 3.1.3).

La Borsa di Studio è esente dall'imposta sui redditi³; tuttavia sarà emessa la Certificazione Unica degli importi erogati in denaro.

La Borsa di Studio è incompatibile con ogni altro contributo, erogato da soggetto pubblico o privato, sia in forma monetaria sia in forma di servizi sia in forma di riduzioni tariffarie (capitolo 11).

2.3 Esonero da tassa regionale del diritto allo studio, tassa di iscrizione e retta scolastica

Gli studenti idonei non beneficiari o beneficiari di Borsa di Studio conseguono il diritto all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della retta scolastica.

³ Così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6 aprile 1995.

Gli studenti idonei non beneficiari o beneficiari di Borsa di Studio iscritti al primo anno che conseguono il requisito parziale ex post al 30.11.2023 (capitolo 3.2.2.3) ottengono il diritto all'esonero dal pagamento del 50% della tassa di iscrizione e della retta scolastica.

In particolare, la tassa regionale del diritto allo studio, compresa nella tassa di iscrizione iniziale, viene rimborsata con le seguenti modalità:

- in caso di ottenimento e mantenimento della Borsa di Studio l'importo della Borsa si intende comprensivo del rimborso della tassa regionale;
- in caso di studente idoneo non beneficiario e mantenimento di tale condizione, mediante rimborso automatico da parte di Istituto Marangoni.

I rimborsi di cui sopra, se dovuti, avranno luogo entro i 24 mesi successivi al saldo da parte dello studente della retta scolastica per l'Anno Accademico di riferimento.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E REQUISITI

3.1 Requisiti generali

Gli studenti per poter risultare idonei alla Borsa di Studio devono possedere, congiuntamente, i requisiti di regolarità accademica, di merito ed economici (capitoli 3.2 e 3.3), oltre a quanto previsto nel presente capitolo.

Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per il conseguimento per la prima volta del Diploma Accademico di I livello per un periodo pari alla durata normale del corso.

Il presente Bando non disciplina Borse di Studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti economici.

3.1.1 Chi può partecipare al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea e gli studenti stranieri⁴. In particolare, possono partecipare al concorso gli studenti già iscritti o che dichiarano di volersi iscrivere a un regolare anno di corso di Diploma Accademico di I livello di Istituto Marangoni Fashion (sedi di Milano e Firenze) o Istituto Marangoni Design nell'Anno Accademico 2022-2023. In ogni caso i partecipanti, per poter essere dichiarati beneficiari, dovranno comunque risultare regolarmente⁵ iscritti per l'Anno Accademico 2022-2023 al 31 ottobre 2022, pena l'esclusione dal Concorso anche se in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal Bando.

3.1.2 Candidati non idonei – cause di esclusione

Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione al presente Bando di concorso i candidati che nel corso dell'Anno Accademico 2022-2023:

- siano già in possesso di un titolo di studio accademico, conseguito in Italia o all'estero⁶, di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'Anno Accademico 2022-2023;
- siano in possesso di laurea quadriennale/quinquennale conseguita precedentemente alla riforma ex D.M. 509/99;
- beneficino per lo stesso Anno Accademico di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) da altri Enti pubblici o privati (capitolo 10);
- siano iscritti a tempo parziale;
- si iscrivano allo stesso anno di corso (per lo stesso livello di studi) per il quale erano già stati iscritti - in qualsiasi Ateneo o istituzione universitaria, italiano o estero - in altra pregressa carriera accademica, indipendentemente dal tempo trascorso dalla precedente iscrizione, da come si sia conclusa la pregressa

⁴ Di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

⁵ L'iscrizione viene considerata regolare alla ricezione del pagamento della tassa di iscrizione e della retta scolastica.

⁶ Compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione.

carriera (rinuncia studi, decadenza, trasferimento, ecc.), dall'aver beneficiato o meno di Borsa di Studio nella precedente iscrizione;

- risultino iscritti a un anno di ripetenza.

3.1.3 Doppia iscrizione

A seguito dell'entrata in vigore della L. 33/2022 è ora consentita la doppia iscrizione contemporanea a due corsi di laurea. In attesa dell'emanazione dei relativi decreti attuativi, l'art. 3 prevede comunque che lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti. Lo studente dovrà pertanto dichiarare nella domanda di Borsa di studio l'eventuale doppia iscrizione (o l'intenzione di iscriversi, anche in altro Ateneo/AFAM) e per quale iscrizione intende avvalersi dei servizi del diritto allo studio universitario.

La mancata o falsa indicazione di tale dato comporta decadenza dalla Borsa di studio erogata da Istituto Marangoni e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 68/2012. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. MUR n. 1320/2021, lo studente con doppia iscrizione ha diritto a una maggiorazione del 20% dell'importo di Borsa di studio purché mantenga i requisiti per la Borsa medesima, come disposto dal presente Bando.

3.2 Requisiti di Merito

3.2.1 Regolarità Accademica

Introduzione

Fatto salvo quanto previsto al capitolo 3.1, per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio gli studenti devono possedere regolarità accademica con riferimento alla prima immatricolazione assoluta⁷.

A tale scopo, lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza degli eventuali precedenti eventi (rinuncia agli studi, passaggio di corso, trasferimento da altro Ateneo, laurea, ecc.) che hanno comportato l'irregolarità accademica.

Il calcolo della prima immatricolazione assoluta si applica con riferimento al livello di studi di iscrizione per l'Anno Accademico 2022-2023, individuando il titolo di accesso a tale livello quale criterio per il computo di carriere pregresse. Pertanto, un'iscrizione a un Diploma Accademico di I livello è, solo a tal fine, equivalente a una iscrizione a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, condividendo il medesimo titolo di accesso (diploma di maturità).

Qualora, quindi, nella propria carriera accademica globale lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, del medesimo livello di studi frequentato nell'Anno Accademico 2022-2023, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato rinuncia agli studi/essere decaduto in qualsiasi Ateneo, italiano o estero, il numero di crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi.

Si rinvia all'appendice 5 per esempi di applicazione del presente capitolo.

Regolarità accademica – scolarità pre-universitaria per studi all'estero

La regolarità accademica di cui al punto sopra subisce una deroga per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno che hanno conseguito un diploma scolastico all'estero in un Paese il cui ciclo di scolarità sia inferiore a 12 anni.

⁷ Per prima immatricolazione assoluta si intende l'Anno Accademico di prima iscrizione in assoluto a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'Anno Accademico 2021-2022) con lo stesso titolo di ammissione del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l'Anno Accademico 2022-2023, in qualunque Università o AFAM italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.) e dal numero di anni trascorsi dall'evento.

Tali studenti, per potersi iscrivere ad un Ateneo dell'Unione Europea, devono necessariamente colmare il divario tra la durata del loro ciclo di scolarità e i 12 anni richiesti, frequentando il relativo numero di anni universitari nel loro Paese d'origine. Questi anni di iscrizione universitaria *non* vengono conteggiati ai fini del requisito di merito di cui al capitolo precedente, limitatamente al numero di anni mancanti per arrivare a 12⁸.

Dichiarazione di valore in loco

Gli studenti che hanno conseguito un titolo di studi all'estero dovranno necessariamente fornire, unitamente alla domanda, copia della dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'ambasciata italiana nel Paese di conseguimento del titolo.

3.2.2 Requisito di merito - Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi

Oltre ai requisiti indicati ai capitoli precedenti gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di Diploma Accademico per conseguire e mantenere la Borsa di Studio devono sia possedere un requisito di accesso (capitolo 3.2.2.1), sia conseguire durante l'Anno Accademico 2022-2023 un requisito di merito valutato ex post (capitolo 3.2.2.3).

3.2.2.1 Requisito di accesso per studenti iscritti al primo anno dei corsi

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di Diploma Accademico devono aver conseguito un voto di diploma di maturità (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario) non inferiore a 70/100. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante nel documento che dovranno obbligatoriamente produrre e con l'applicazione della formula di conversione adottata dal MUR⁹:

$$V_{eq} = \frac{(V - V_{min})}{(V_{max} - V_{min})} * 40 + 60$$

3.2.2.2 Requisito di accesso per studenti con invalidità superiore al 66% e con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 1 legge 104/92 iscritti al primo anno dei corsi

Gli studenti con invalidità superiore al 66% e con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 1 legge 104/92 iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di Diploma Accademico devono aver conseguito un voto di diploma di maturità (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario) non inferiore a 66/100.

3.2.2.3 Requisito di merito ex post per studenti iscritti al primo anno dei corsi

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi, la condizione di beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva in base al requisito del capitolo precedente e ai requisiti economici di cui al capitolo 3.3.

Per mantenere la condizione di beneficiario totale, lo studente deve conseguire entro il 10 agosto 2023 un numero minimo di crediti pari a 43 CFA.

Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, in mancanza del requisito di cui sopra, lo studente deve conseguire il numero minimo di 43 CFA entro il 30 novembre 2023.

⁸ **Esempio 1:** Ciclo di scolarità estera di 11 anni → iscrizione per un anno in un Ateneo del Paese d'origine.

Lo studente che ricade in questa casistica potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione accademica né in Italia né all'estero. **Esempio 2:** Ciclo di scolarità estera di 11 anni → iscrizione per due o più anni in un Ateneo del Paese d'origine.

Lo studente che ricade in questa casistica NON potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione accademica né in Italia né all'estero, in quanto la durata dell'iscrizione accademica estera eccede il minimo per arrivare ai 12 anni richiesti.

⁹ Nota MUR del 4 giugno 2007.

Gli studenti che non conseguono il numero minimo di crediti entro il 30 novembre 2023 decadono dal beneficio di Borsa di Studio (capitolo 10).

Per il raggiungimento delle soglie minime sopra indicate lo studente può anche ricorrere al bonus (capitolo "bonus" al capitolo 3.2.4).

Lo studente che raggiunge il requisito minimo di CFA sopra indicato manterrà la condizione di beneficiario totale o parziale anche qualora venga iscritto per l'Anno Accademico 2023-2024 ad anno di ripetenza per mancato superamento di parte degli esami fondamentali previsti al primo anno dal piano degli studi.

Per la validità dei crediti e degli esami ai fini del requisito di merito si rinvia all'appendice 2.

Studenti iscritti al primo anno (2° intake)

In deroga a quanto indicato sopra, esclusivamente per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi triennali con avvio del calendario didattico previsto al 1 febbraio 2023 (2° Intake) il termine ultimo entro il quale conseguire il requisito di merito di 43 CFA per mantenere la condizione di assegnatario totale, è fissato al 30 settembre 2023; chi conseguirà il requisito di merito tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2023 manterrà la condizione di assegnatario parziale; decadrà dal beneficio chi non conseguirà il requisito di merito entro il 30 novembre 2023.

3.2.3 Requisito di merito - Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi

Numero minimo di crediti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2022:

| | 2° anno | 3° anno |
|--|---------|---------|
| Numero minimo CFA conseguiti entro il 10 agosto 2022 | 43 | 88 |

Esclusivamente per gli studenti iscritti al secondo anno, che nell'a.a. 2021/2022 sono stati iscritti al primo anno con avvio del calendario didattico al 1 febbraio 2022 (2° Intake), il termine del 10 agosto 2022 per il conseguimento del requisito di merito viene differito al 30 settembre 2022.

Nel corso della compilazione della domanda verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguiti e la relativa media ponderata. Per un dettaglio ulteriore sul numero crediti e sulla media ponderata, consultare l'appendice 2.

Lo studente non otterrà l'idoneità al beneficio, anche se raggiunge il requisito del numero minimo di CFA conseguiti entro il 10 agosto 2022 (o 30 settembre 2022 per il 2° intake), qualora venga iscritto per l'Anno Accademico 2022-2023 ad anno di ripetenza per mancato superamento di parte degli esami fondamentali previsti dal piano degli studi nell'anno accademico precedente. Qualora l'iscrizione all'anno di ripetenza avvenga successivamente all'attribuzione del beneficio, si avrà decadenza dallo stesso.

Anni di corso attivati e regolarità accademica

Per l'Anno Accademico 2022-2023, sono attivati presso Istituto Marangoni Milano e Firenze tutti gli anni dei corsi di Diploma Accademico di I Livello.

Ciò nonostante, qualora, in applicazione del requisito di regolarità accademica (capitolo 3.2.1), per il richiedente la Borsa di Studio si debba considerare - ai soli fini del calcolo del requisito di merito - un anno di corso successivo a quello di effettiva iscrizione, i requisiti di merito e l'importo di Borsa di Studio verranno conseguentemente rideterminati.

3.2.4 Bonus

Qualora lo studente non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti (capitoli precedenti), potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno;
- dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno;
- quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli Anni Accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi¹⁰.

3.2.5 Studenti con invalidità superiore al 66% e con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 1, legge 104/92

Per gli studenti con invalidità superiore al 66% e con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 1, legge 104/92 possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi dai valori indicati fino a un massimo del 40%.

3.3 Requisiti Economici

Lo studente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda copia integrale dell'attestato ISEE e della relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), pena esclusione dal concorso.

3.3.1 L'ISEE

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEE)¹¹.

L'ISEE è un attestato che ogni cittadino può ottenere gratuitamente:

- in proprio, attraverso l'apposita procedura sul sito web dell'INPS;
- presso i soggetti preposti (uffici INPS, CAAF).

L'attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)¹²: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

I tempi per l'ottenimento dell'attestato sono mediamente di cinque giorni lavorativi, che possono aumentare nel caso di studente non indipendente (capitolo 3.3.4).

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica, dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali, rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Chi intende richiedere la Borsa di Studio deve necessariamente e obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata la sola DSU mini) assicurandosi che in essa sia indicato che la richiesta avviene per i benefici del diritto allo studio universitario (non è valida la DSU integrale richiesta per prestazioni socio-assistenziali o per minorenni) a proprio favore.

Per l'Anno Accademico 2022-2023 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2020, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) è quello al 31 dicembre 2020.

¹⁰ *Esempio:* se uno studente ha utilizzato per il mantenimento della borsa del primo anno un bonus di 3 CFA, per l'ottenimento delle borse di studio degli anni successivi avrà a disposizione un bonus residuo di 2 CFA.

¹¹ Come previsto dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

¹² Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

3.3.2 ISEE corrente¹³

Se si è già in possesso di un regolare attestato ISEE in corso di validità e si verifichi una rilevante variazione, superiore al 25%, rispetto all'indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi, si possa aggiornare il dato contenuto nell'ISEE in corso di validità secondo le seguenti modalità.
- Per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui sopra, si aggiorna l'indicatore ISR facendo riferimento ai seguenti redditi (che sostituiscono quelli presenti nell'ISR ordinario):
 - a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione¹⁴;
 - b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
 - c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da Amministrazioni Pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
- Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato come sopra indicato.
- Ai sensi del D.M. 5.7.2021, l'ISEE corrente può essere richiesto anche in caso di riduzione del parametro ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) superiore al 20%
- L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Si rinvia agli Uffici INPS o al CAAF per ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

In caso di ISEE corrente, lo studente ha l'obbligo di produrre, unitamente alla domanda, copia sia dell'ISEE di base, sia dell'ISEE corrente, sia di entrambe le DSU.

3.3.3 Limiti reddituali e patrimoniali

Per essere considerati in possesso del requisito economico necessario per la richiesta di Borsa di Studio, gli studenti devono avere un ISEE il cui:

- Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non sia superiore a € 24.335,11;
- Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE, ossia l'indicatore ISP diviso per il valore della scala di equivalenza) non sia superiore a € 52.902,43.

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dal D.P.C.M. 159/2013, con particolare riferimento all'art. 8 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.

¹³ Come previsto dall'art. 9 del DPCM 159/2013.

¹⁴ Nei casi di cui alla lettera a), i nuovi redditi da considerare possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

Ai sensi dell'art. 10 del citato D.P.C.M. 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

3.3.4 Nucleo familiare

Composizione del nucleo familiare¹⁵

Con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto - in ogni caso:

- dallo studente richiedente la Borsa di Studio;
- da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico¹⁶ al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
- dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico¹⁶ al 100% dei genitori;
- eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEE.

Inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente (paragrafi successivi):

- da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;
- da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente (paragrafi successivi).

Studente indipendente

Lo studente che non risiede con alcuno dei genitori potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e produrre attestato ISEE in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà o altro diritto reale, neanche in quota parte, di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 9.000,00 per ciascun anno.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (in caso di loro separazione legale o divorzio, del genitore previsto dal capitolo 1 dell'appendice 3) e delle altre persone individuate.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato: al ricorrere di tale casistica i redditi minimi di € 9.000,00 si intendono però raggiunti anche considerando i redditi del coniuge.

Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta dell'attestato ISEE cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione economica; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE cumulativo.

Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti.

¹⁵ Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013.

¹⁶ ATTENZIONE: il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2020

Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni.

Qualora invece si sia in presenza di uno o di entrambi i seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta "componente aggiuntiva"¹⁷, così determinata:

- è calcolato l'ISEE¹⁸ riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- l'indicatore della situazione economica di cui al punto precedente è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- il valore di cui al punto precedente è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
- la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui al punto precedente per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE del richiedente la prestazione.

Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia, fatto salvo il caso descritto al capitolo 1 dell'appendice 3.

3.3.5 Valutazione della condizione economica e patrimoniale dello studente straniero o dello studente italiano residente all'estero

Valutazione della condizione economica

L'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente italiano o straniero residenti all'estero¹⁹.

Conseguentemente, per l'Anno Accademico 2022-2023 la valutazione economica dello studente straniero (appartenente a Paesi sia UE, sia extra UE) o dello studente italiano residente all'estero, non indipendenti i cui componenti il nucleo familiare risiedano in parte o in tutto all'estero, avverrà sulla base di un calcolo ISEE effettuato da Istituto Marangoni nel rispetto della normativa²⁰.

Nella domanda verrà chiesto allo studente di autocertificare se il nucleo risiede totalmente o parzialmente all'estero e in quale Paese. Alla domanda andrà poi obbligatoriamente allegata la documentazione specificata nei capitoli seguenti, a pena di esclusione dal Concorso.

Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri²¹ la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia

¹⁷ Di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013.

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, DPCM 159/2013.

¹⁹ Come confermato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.

²⁰ di cui all'art. 8 DPCM 159/2013 e all'art. 5 DPCM 9.4.2001.

²¹ di cui al D.M. MUR n. 388 dell'8.4.2022 ed elencati nell'appendice 6.

di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.

Lo studente straniero proveniente da uno di tali Paesi e il cui nucleo familiare in esso risieda dovrà obbligatoriamente produrre il documento sopra descritto, pena l'esclusione dal Concorso.

Qualora il nucleo risieda solo in parte in uno dei Paesi particolarmente poveri, per la parte di nucleo residente altrove andrà anche prodotto quanto indicato nei paragrafi successivi.

Le disposizioni del presente capitolo non trovano applicazione per lo studente che pur di cittadinanza di uno dei Paesi poveri abbia il nucleo familiare totalmente residente in Italia.

Rifugiati politici o studenti apolidi

Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, dovranno soltanto munirsi di un attestato ISEE relativo a eventuali redditi/patrimoni detenuti in Italia.

Per essi non si applica quanto previsto nei due paragrafi successivi ("Studenti italiani o stranieri con nucleo familiare parzialmente residente all'estero" e "Studenti italiani o stranieri con nucleo familiare totalmente residente all'estero"), ma dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda copia della certificazione di status di apolidi o rifugiati rilasciata dal Ministero degli Interni italiano o dall'Ufficio per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite d'Italia.

Per gli studenti di cui sopra sarà considerato il reddito ricevuto e le proprietà dichiarati in Italia al 31 dicembre 2020.

Studenti italiani o stranieri con nucleo familiare parzialmente residente all'estero

Gli studenti italiani o stranieri, non appartenenti ai Paesi particolarmente poveri e non aventi status di rifugiati politici, il cui nucleo familiare risieda parzialmente all'estero, dovranno:

- fornire a Istituto Marangoni, entro e non oltre il 30 settembre 2022, pena l'esclusione dalla graduatoria, quanto indicato al capitolo "Documenti da produrre qualora il nucleo dello studente sia parzialmente o totalmente residente all'estero" con riferimento ai componenti del nucleo residenti all'estero;
- munirsi entro e non oltre il 30 settembre 2022, pena l'esclusione dalla graduatoria, di attestato ISEE per i componenti del nucleo residenti in Italia.

Istituto Marangoni provvederà, se prodotta l'intera documentazione richiesta, a calcolare il relativo valore ISEE cumulativo delle componenti italiana ed estera.

Studenti italiani o stranieri con nucleo familiare totalmente residente all'estero

Gli studenti italiani o stranieri, non appartenenti ai Paesi particolarmente poveri e non aventi status di rifugiati politici, il cui nucleo familiare risieda totalmente all'estero, dovranno fornire a Istituto Marangoni, entro e non oltre il 30 settembre 2022, pena l'esclusione dalla graduatoria, quanto indicato nel capitolo successivo "Documenti da produrre qualora il nucleo dello studente sia parzialmente o totalmente residente all'estero". Istituto Marangoni provvederà, se prodotta l'intera documentazione richiesta, a calcolare il relativo valore ISEE.

Documenti da produrre qualora il nucleo dello studente sia parzialmente o totalmente residente all'estero

Lo studente con nucleo parzialmente o totalmente all'estero, dovrà necessariamente produrre in allegato alla domanda la seguente documentazione, in originale:

- documento attestante la composizione dell'attuale nucleo familiare estero e, in caso di genitori divorziati, relativo provvedimento o certificazione;
- reddito dell'anno solare 2020 di ciascun componente la famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'intero anno solare 2020; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2020, non abbiano percepito reddito nell'anno 2020, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso); in caso di genitori coniugati o tra loro mai coniugati, dovranno essere prodotti i redditi di entrambi, anche nel caso in cui uno di essi non compaia nel documento attestante la composizione del nucleo;

- fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2020 (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica che possa fornire la situazione a livello nazionale), con l'indicazione dei metri quadrati o certificato di assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2020 dalla famiglia (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, saldi di c/c, investimenti, depositi, ecc.).

La documentazione sopra elencata deve:

- essere rilasciata dalle competenti autorità pubbliche del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e i patrimoni detenuti;
- essere tradotta in italiano e legalizzata secondo quanto indicato nel capitolo successivo "legalizzazione dei documenti".
- avere data di rilascio successiva all'1.1.2022 per i documenti relativi allo stato di famiglia; successiva all'1.1.2021 per i documenti relativi ai redditi percepiti e al patrimonio mobiliare e immobiliare detenuti nel 2020;
- essere tassativamente allegata alla domanda.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti italiani residenti all'estero o stranieri, la cui valuta è diversa dall'euro, verrà valutata sulla base del cambio medio del 2020.

L'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; pertanto, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, occorre produrre necessariamente e inderogabilmente i documenti sopra indicati.

ATTENZIONE: In ogni caso, il reddito degli studenti stranieri appartenenti a Paesi extra UE non potrà essere inferiore a € 6.079,45 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio²². L'importo indicato costituirà pertanto il valore ISR minimo.

Legalizzazione dei documenti

La legalizzazione dei documenti di cui al capitolo precedente è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

A – Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.

B – Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana, ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.

C – Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri.

D – Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani.

Nell'allegato 3 al Bando di Concorso è disponibile l'elenco generale delle Nazioni con indicata la lettera di riferimento ai gruppi sopra citati. Le Nazioni non presenti ricadono nel gruppo D.

Legalizzazione dei documenti – casi particolari

Per la Svezia, firmataria della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).

4 IMPORTI DI BORSA DI STUDIO

L'ammontare della Borsa di Studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente ISEE del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

²² D.l. 20 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001 e successivi aggiornamenti.

4.1 Fasce di reddito

In base al valore ISEE, entro il limite indicato al capitolo 3.3.3, si determinano tre fasce di reddito:

| | Valore ISEE | |
|----------------|-------------|-------------|
| | da | a |
| Prima fascia | € 0,00 | € 12.167,56 |
| Seconda fascia | € 12.167,57 | € 16.223,41 |
| Terza fascia | € 16.223,42 | € 24.335,11 |

Tabella 1 Fasce di reddito

4.2 Provenienza geografica

Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi. In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, i tempi di percorrenza verranno calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato.

La durata del percorso da calcolare è quella minima impiegata, sulla base del tragitto con mezzi pubblici, escludendo tragitti effettuati a piedi o con mezzi privati e i tempi di attesa in caso di unico mezzo; sono conteggiabili solo i tempi intermedi in caso di pluralità di mezzi.

I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia

(<http://www.muoversi.regione.lombardia.it>) o Regione Toscana

(<http://muoversintoscana.regione.toscana.it/>) e i siti delle Aziende di trasporto locale.

- Studenti in sede: appartenenti a famiglie residenti nell'area metropolitana sede del corso di studio o residenti nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso. Per una lista esaustiva delle municipalità che ricadono nella categoria "in sede" per i comuni di Milano e Firenze, consultare gli allegati 1 e 2.
- Studenti pendolari: appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti.
- Studenti fuori sede: appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio a titolo oneroso²³ in un Comune distante non più di 60 minuti dalla sede dei corsi frequentati, utilizzando strutture abitative residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico, da ottobre 2022 a settembre 2023. Per gli studenti iscritti al primo anno con calendario didattico in avvio dall'1 febbraio 2023 (2° intake), il titolo oneroso deve essere relativo a periodo non inferiore a sette mesi all'interno dell'arco di tempo febbraio-settembre 2023.

In caso di perdita della condizione di fuori sede per titolo oneroso inferiore ai termini sopra indicati o per accertata non veridicità dei tempi di percorrenza dichiarati, gli importi di Borsa di Studio verranno conseguentemente rideterminati con effetto sull'intero anno accademico. Sono fatte salve le conseguenze sanzionatorie in caso di dichiarazioni non veritiere (vedi appendice 4).

²³ Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente (relativo ad appartamento non di proprietà o altro diritto reale, neanche in quota parte, di un membro del nucleo familiare), oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti a Istituto Marangoni entro e non oltre il 15 novembre 2022; per gli studenti iscritti al primo anno al 2° intake, il termine è fissato al 28 febbraio 2023.

In caso di assenza di tale documentazione o in caso di produzione della stessa successivamente ai termini indicati, lo studente verrà considerato pendolare.

4.3 Ammontare delle Borse di Studio

4.3.1 Importi previsti per le assegnazioni

Gli importi delle borse di studio erogati agli studenti beneficiari variano a seconda di fascia di reddito e locazione geografica, secondo lo schema riportato di seguito.

L'ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:

| Locazione geografica | 1° fascia | 2° fascia | 3° fascia |
|--|---|---|---|
| In Sede | € 2.415,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 3.127,00 | € 2.007,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 2.719,00 | € 1.220,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 1.932,00 |
| Pendolare | € 3.427,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 4.139,00 | € 2.887,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 3.599,00 | € 2.121,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 2.833,00 |
| Fuori Sede con alloggio privato | € 6.370,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 7.082,00 | € 5.446,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 6.158,00 | € 4.317,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 5.029,00 |

Tabella 2: importo Borsa di Studio per fascia di reddito. I limiti relativi agli indicatori delle situazioni reddituali e patrimoniali equivalenti per l'accesso ai Bandi di concorso e gli importi delle borse di studio sono determinati sulla base del D.M. 1320/2021.

5 INTEGRAZIONI DI BORSA DI STUDIO

5.1 Importi previsti per i candidati con diversa abilità

La Borsa di Studio può essere incrementata fino al massimo del 40% dell'importo spettante, nel caso di studenti con invalidità superiore al 66% e con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 1, legge 104/92, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

5.1 Tempi e modalità di pagamento

Gli elevamenti della Borsa di Studio per studenti con invalidità superiore al 66% e con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 1, legge 104/92 verranno assegnati successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva di Borsa di Studio ed erogati agli aventi diritto con le modalità previste al capitolo 8.4, entro il 31 gennaio 2023.

5.2 Premio di laurea

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del DM 1320/2021, gli studenti assegnatari di Borsa di Studio a.a. 2022/23 che conseguono il Titolo di Studio di Laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficiano di un'integrazione della Borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. L'integrazione verrà riconosciuta al termine di tutte le sessioni di tesi (febbraio/marzo 2024) e comunque è subordinata all'erogazione dei relativi fondi da parte di Regione Lombardia.

6 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Gli studenti con invalidità superiore al 66% e con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 1, legge 104/92 se in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando, hanno diritto alla assegnazione della Borsa di Studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili e verranno pertanto posti in testa nella graduatoria e resi comunque beneficiari.

6.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno

La graduatoria è unica per tutti gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di uno dei corsi di diploma di I livello attivati ed è formulata sulla base dell'ISEE del nucleo familiare rapportato al limite di € 24.335,11 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$Punteggio = \left(1 - \frac{ISEE\ studente}{24.335,11}\right) * 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

6.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Sono previste una graduatoria per il secondo anno di corso e una graduatoria per gli iscritti al terzo anno di uno dei corsi di diploma di I livello attivati.

L'ordine di ciascuna graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2022, e il punteggio determinato dalla votazione media ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus (capitolo "bonus" al capitolo 3.2.4) e quindi lo studente con il punteggio maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, relativi ad esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2022, è calcolato secondo la seguente formula:

$$(Crediti\ studente - Crediti\ minimi) * \frac{600}{(Crediti\ massimi - Crediti\ minimi)}$$

Crediti minimi si intende il requisito di cui al capitolo 3.2.3

Crediti massimi si intende il numero massimo di crediti conseguibili dallo studente negli anni precedenti a quello della domanda (es.: per un richiedente la Borsa al secondo anno, i crediti massimi conseguibili nel primo anno, ossia 60).

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata (appendice 2) degli esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2022, è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e lode viene conteggiato come 30):

$$(Votazione\ media\ ponderata\ studente - 18) * \frac{400}{(30 - 18)}$$

7 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

7.1 Graduatoria provvisoria e ricorsi

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 31 ottobre 2022 sul Portale Studenti di Istituto Marangoni nella sezione dedicata.

Eventuali istanze di revisione della posizione della graduatoria provvisoria dovranno essere presentate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione.

I ricorsi devono essere relativi ad eventuali valutazioni erronee e devono essere accompagnati da relativa documentazione per giustificare le ragioni della richiesta.

7.2 Graduatoria definitiva

Completata la procedura di valutazione dei ricorsi verrà pubblicata la graduatoria definitiva, entro il 30 novembre 2022.

Per gli studenti iscritti al primo anno con avvio del calendario didattico al 1° febbraio 2023 (2° intake) la graduatoria definitiva riporterà la condizione per studenti 'in sede' o 'pendolari'. La condizione di 'fuori sede' verrà eventualmente successivamente riconosciuta, a fronte della documentazione prodotta (capitolo 12.3).

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati all'Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla normativa vigente.

8 TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

8.1 Tempi di pagamento

Per l'Anno Accademico 2022-2023 le Borse di Studio verranno corrisposte agli studenti beneficiari secondo le seguenti disposizioni.

8.1.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno

Lo studente beneficiario di Borsa di Studio e iscritto per la prima volta al primo anno riceverà la prima rata di Borsa di Studio pari al 50% del totale entro il 31 dicembre 2022, la seconda rata pari al 50% del totale entro il 31 luglio 2023 successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito (capitolo 3.2.2.3).

8.1.2 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno (secondo intake)

Lo studente beneficiario di Borsa di Studio e iscritto per la prima volta al primo anno, con calendario didattico in avvio dall'1 febbraio 2023, riceverà la prima rata di Borsa di Studio pari al 50% del totale entro il 31 gennaio 2023.

La seconda rata della borsa sarà corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito (capitolo 3.2.2.3) e comunque entro il 30 settembre 2023.

Per l'importo di Borsa di studio per studente 'fuori sede' si rinvia al capitolo 4.2.

8.1.3 Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Lo studente beneficiario di Borsa di Studio e iscritto ad anni successivi al primo riceverà la prima rata di Borsa di Studio, pari al 50% del totale, entro il 31 dicembre 2022.

La seconda rata della borsa sarà corrisposta entro il 30 giugno 2023.

8.2 Modalità di pagamento

Gli importi verranno erogati mediante bonifico su conto corrente intestato o cointestato allo studente che dovrà essere indicato nella domanda.

9 INCOMPATIBILITÀ E TRASFERIMENTI

9.1 Incompatibilità

La Borsa di Studio è incompatibile e pertanto non cumulabile con i seguenti benefici, se relativi all'Anno Accademico 2022-2023:

- analoghe forme di aiuto economico erogate da altri Enti pubblici o privati;
- le altre Borse di Studio erogate da Istituto Marangoni;
- le Borse di Studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri;
- posti gratuiti o a tariffa ridotta sulla base di condizioni meritocratiche e/o economiche in collegi, residenze o convitti.

In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza, da esercitarsi entro e non oltre 15 giorni dall'attribuzione del secondo beneficio, tramite comunicazione scritta da inoltrare a Istituto Marangoni. In mancanza, si incorrerà nel procedimento di decadenza dai benefici erogati (capitolo 10).

La Borsa di Studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero, con le borse di mobilità interregionale di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755 e con le borse di studio per i percorsi di eccellenza.

9.2 Trasferimenti

Lo studente che si sia trasferito da altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente gestore del Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal Bando di Concorso di detto Ente. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. L'ammissione in graduatoria sarà subordinata al possesso dei requisiti di merito e di reddito e alla disponibilità di risorse.

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico, lo studente può chiedere a Istituto Marangoni, entro il 15 ottobre 2022, di trasmettere la domanda presentata all'Università presso cui lo studente si trasferisce.

In questo caso lo studente decade dalla Borsa di Studio erogata da Istituto Marangoni.

10 DECADENZA DELLA BORSA DI STUDIO

10.1 Decadenza totale

Il diritto alla Borsa di Studio decade totalmente qualora:

- lo studente non presenti a Istituto Marangoni, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (appendice 4);
- Istituto Marangoni accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito di merito e/o economico previsti ai capitoli 3.2 e 3.3;
- lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'Anno Accademico 2022-2023.

La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno, qualora il requisito di merito previsto dal capitolo 3.2.2.3 - "Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei corsi" sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;

- lo studente risulti iscritto come ripetente per l'Anno Accademico 2022-2023, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive;
- lo studente iscritto al primo anno non consegua il requisito di merito previsto entro il 30 Novembre 2023.

Agli studenti con invalidità pari o superiore al 66% e con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 1, legge 104/92 che non raggiungono il requisito di merito previsto al capitolo 3.2.2.3 - "Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei corsi" non si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza dalla Borsa di Studio.

10.2 Decadenza parziale

Lo studente iscritto al primo anno perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora consegua il requisito di merito previsto dal capitolo 3.2.2.3. successivamente al 10 agosto 2023 (30 settembre 2023 per il 2° Intake) ed entro il 30 novembre 2023.

10.3 Conseguenze della decadenza

La decadenza conseguente a dichiarazione non veritiera è disciplinata dall'appendice n. 4. Per gli altri casi di decadenza dal beneficio di Borsa di Studio non conseguenti a false dichiarazioni, si applica quanto segue. In caso di decadenza totale dal beneficio lo studente dovrà corrispondere a Istituto Marangoni tutte le somme percepite, incluse tassa e rette di iscrizione eventualmente già rimborsate.

Potranno essere stipulati con lo studente accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l'avvio delle procedure per il recupero forzoso, nonché il blocco della carriera accademica dello studente fino a risoluzione della pendenza.

In caso di decadenza parziale dal beneficio lo studente manterrà quanto erogato a titolo di prima rata, ma non avrà diritto a percepire altri importi per l'Anno Accademico 2022-2023.

11 CONTROLLI DI VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

La domanda di Borsa di Studio è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Istituto Marangoni, ai fini dell'accertamento dei dati (sia di merito, sia di reddito, sia dei tempi di percorrenza) dichiarati in autocertificazione, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del DPCM n. 159/2013 e dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Istituto Marangoni provvederà al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari o idonei non beneficiari di Borsa di Studio, avvalendosi a propria discrezione:

- di collegamenti diretti con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni od ogni altra Pubblica Amministrazione detentrici dei dati autocertificati;
- dell'ausilio della Guardia di Finanza, riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti od ulteriori indagini;
- della cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, erogatori di prestazioni sociali agevolate, anche mediante convenzioni.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

Per le conseguenze in caso di non veridicità, consultare l'appendice 4.

12 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

12.1 Termini

La domanda di Borsa di Studio potrà essere presentata dal 15 luglio al 30 settembre 2022.

12.2 Modalità di presentazione

La domanda si presenta compilando l'apposito modulo debitamente compilato e firmato, che andrà consegnato ad Istituto Marangoni con tutta la documentazione richiesta in originale, presso i seguenti uffici:

Istituto Marangoni Milano School of Design

DSU – Diritto Allo Studio

Via Cerva 24

20122 – Milano (Italy)

Orari: dalle 9:00 alle 18:00 (ad esclusione dell'intervallo 12:30-13:30)

Per richiedere ulteriori dettagli o informazioni, è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo email dsu.design@istitutomarangoni.com

Istituto Marangoni Milano School of Fashion

DSU – Diritto Allo Studio

Via Verri 4

20121 – Milano (Italy)

Orari: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00

Per richiedere ulteriori dettagli o informazioni, è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo email dsu.milano@istitutomarangoni.com

Istituto Marangoni Firenze School of Fashion & Art

DSU – Diritto Allo Studio

Via de' Tornabuoni 17

50123 – Firenze (Italy)

Orari: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Per richiedere ulteriori dettagli o informazioni, è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo email dsu.firenze@istitutomarangoni.com

Il termine ultimo di consegna è tassativamente fissato per il 30 settembre 2022 ore 13.00.

12.3 Documenti da allegare

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- fotocopia fronte retro di un documento d'identità in corso di validità
- codice fiscale italiano: gli studenti stranieri che ne fossero privi potranno ottenere il codice fiscale tramite gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate in Italia o tramite richiesta all'Ambasciata Italiana nel loro paese di origine
- per lo studente il cui nucleo risiede in parte o in tutto in Italia: copia integrale dell'ISEE e della DSU e, se ricorre il caso, dell'ISEE corrente (vedi capitolo 3.3)
- per lo studente il cui nucleo risiede in parte o in tutto all'estero (e non è né rifugiato politico - capitolo 3.3.5 -, né appartenente a uno dei Paesi poveri – appendice 6): documenti, in originale, attestante redditi e patrimoni esteri (vedi capitolo 3.3.5)
- per lo studente che appartiene a uno dei Paesi poveri (appendice 6): la documentazione in originale prevista al relativo capitolo
- per lo studente rifugiato politico (vedi capitolo 3.3.5): copia del documento del Ministero che attesti la condizione
- per lo studente che ha conseguito un titolo di studio all'estero (sia diploma di maturità, sia eventuale laurea): copia della dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'ambasciata italiana nel Paese di conseguimento del titolo (vedi capitolo 3.2.1)
- se lo studente intende farsi riconoscere la condizione di 'fuori sede': copia del contratto di locazione stipulato (vedi capitolo 4.2), unitamente a ricevuta di avvenuta registrazione all'Agenzia delle Entrate; qualora il contratto non sia in regime di cedolare secca e siano scadute la prima o le successive annualità andrà allegata anche la ricevuta di pagamento del rinnovo di annualità
- lo studente con invalidità pari o superiore al 66% dovrà allegare copia di idonea documentazione medica (nella versione con omissione delle patologie) che attesti la sussistenza della condizione alla data ed indicante la percentuale o il grado di invalidità.
- lo studente con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma1 legge 104/92 dovrà allegare copia di idonea documentazione medica (nella versione con omissione delle patologie) che attesti la sussistenza della condizione alla data.

Istituto Marangoni, valutata la domanda presentata, si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento falso o irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

La domanda e tutta la documentazione prevista possono essere anche anticipate via email all'indirizzo indicato al capitolo 12, fermo restando il termine ultimo indicato per la consegna fisica della stessa (capitolo 12.1).

13 RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE

| | |
|--|---|
| Pubblicazione Bando | 15 luglio 2022 |
| Presentazione domanda | Dal 15 luglio al 30 settembre 2022 |
| Consegna documentazione per condizione di studente fuori sede | Entro il 15 novembre 2022 (entro il 28 febbraio 2023 solo per il 2° intake) |
| Graduatoria provvisoria di Borsa di Studio | Entro il 31 ottobre 2022 |
| Presentazione Ricorsi | entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria |
| Graduatoria definitiva di Borsa di Studio | 30 novembre 2022 |
| Pagamento prima rata del 50% di Borsa di Studio per i primi anni iscritti a febbraio | 31 gennaio 2023 |
| Pagamento prima rata Borsa di Studio (per tutti gli anni di corso) | Entro il 31 dicembre 2022 |
| <ul style="list-style-type: none"> Elevamento Borsa di Studio per studenti con invalidità superiore al 66% e handicap riconosciuto in base all'art.3 comma 1 legge 104/79 | Entro il 31 gennaio 2023 |
| Pagamento seconda rata Borsa di Studio (per iscritti agli anni successivi al primo) | 30 giugno 2023 |
| Pagamento seconda rata Borsa di Studio (per iscritti al primo anno di corso – intake ottobre 2022) per studenti che hanno mantenuto i requisiti di merito | 31 luglio 2023 |
| Pagamento seconda rata Borsa di Studio (per iscritti al primo anno di corso – intake febbraio 2022) per studenti che hanno mantenuto i requisiti di merito | 30 settembre 2023 |

APPENDICI E ALLEGATI

Appendice 1: DEFINIZIONI

Ai fini dell'attribuzione dei benefici del diritto allo studio si intende per:

Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito ed economici previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio.

Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito ed economici previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi.

Beneficiario parziale: lo studente che riceve il beneficio nella misura del 50%; condizione prevista-per lo studente iscritto al 1° anno che consegue il requisito di merito ex post entro la data del 30 novembre 2023.

Prima immatricolazione assoluta: Anno Accademico di prima iscrizione in assoluto a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'Anno Accademico 2022-2023) con lo stesso titolo di ammissione del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l'Anno Accademico 2022-2023, in qualunque Università o AFAM italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).

ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni universitarie rilasciato a norma dell'art. 8 DPCM 159/2013 e a favore dello studente che richiede i benefici previsti dal Bando.

DSU: Dichiarazione Sostitutiva Unica

ISR: indicatore della situazione reddituale

ISP: indicatore della situazione patrimoniale

Appendice 2: NUMERO CREDITI E MEDIA PONDERATA

NUMERO CREDITI: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami (specificatamente indicati nel regolamento didattico del corso e riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente) sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) ed entro il 10 agosto 2022 per i corsi con inizio ottobre 2022 ed entro il 30 settembre 2022 per i corsi con inizio febbraio 2022. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi.

Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, dai singoli moduli in itinere e i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente (ad esempio certificati di lingua o abilità informatiche conseguiti al liceo).

MEDIA PONDERATA: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 31.

Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.

Esempio:

| | | |
|--|-----------------|--------------------|
| esame 1 | voto 26/30 | valore: 9 crediti |
| esame 2 | voto 30/30 | valore: 12 crediti |
| esame 3 | voto 18/30 | valore: 8 crediti |
| esame 4 | voto: approvato | valore: 3 crediti |
| totale crediti posseduti | | 32 crediti |
| totale crediti da considerare per media ponderata | | 29 crediti |

Calcolo media ponderata:

$$\begin{array}{r}
 26 \times 9 = \quad 234 + \\
 30 \times 12 = \quad 360 + \\
 18 \times 8 = \quad 144 + \\
 \text{totale} \quad \quad 738 \quad \text{media ponderata: } 738 / 29 = 25,45
 \end{array}$$

Appendice 3: CASI PARTICOLARI DI STUDENTI NON INDIPENDENTI

Si riportano alcuni casi particolari, di studente non indipendente:

Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti

Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore);

oppure

- in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);

oppure

- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore); in mancanza, si applicano gli artt. 433, 441 CC.

Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

Soggetti in convivenza anagrafica

Il soggetto in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sé, salvo che, se coniugato, debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Lo studente che ritenga di appartenere a un nucleo familiare non contemplato dalle regole sopra esposte è invitato ad inviare un'email ad uno dei seguenti indirizzi:

Milano Fashion School dsu.milano@istitutomarangoni.com

Milano Design School dsu.design@istitutomarangoni.com

Firenze School dsu.firenze@istitutomarangoni.com

prima di inoltrare la domanda al fine di chiarire la corretta composizione ai fini ISEE del nucleo da dichiarare.

Appendice 4: CONSEGUENZE IN CASO DI NON VERIDICITA'

Conseguenze in caso di non veridicità

In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 68/2012 e, in caso di falsità relative alla condizione economica, l'ulteriore sanzione ex art. 38, comma 3, D.L. 78/2010, fatto salvo quanto previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000.

Sanzione ex art. 10, comma 3, D. Lgs. 68/2012

Per ogni dichiarazione non veritiera accertata, lo studente dovrà corrispondere quale sanzione ex art. 10, comma 3, D. Lgs. 68/2012:

- in caso di non veridicità che comporta la perdita totale del beneficio, il triplo di quanto percepito;
- in caso di non veridicità che comporta la perdita parziale del beneficio, il triplo della somma pari alla differenza tra quanto erogato e/o fruito e quanto spettante.

È inoltre prevista la perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi ed è fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).

Sanzione ex art. 38, comma 3, D.L. 78/2010

In caso di accertamenti di non veridicità della condizione economica autocertificata, si applica altresì, in aggiunta alla sanzione di cui al capitolo precedente, la sanzione ex art. 38, comma 3 D.L. 78/2010, di importo variabile compreso tra € 500,00 ed € 5.000,00 e determinata in proporzione al vantaggio indebitamente percepito.

Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia inerente il presente Bando di Concorso, o derivante dalla sua applicazione, Foro esclusivo sarà quello di Milano.

Appendice 5: REGOLARITA' ACCADEMICA

Esempi di carriere universitarie che, in applicazione dei paragrafi 4.3.1, determinano la non idoneità alla Borsa di Studio o il computo speciale del numero minimo dei CFA necessari.

- Iscrizione al primo anno ad una laurea triennale nell'Anno Accademico 2017-2018 in un qualsiasi Ateneo, italiano o estero e successiva rinuncia studi.
Lo studente con tale carriera pregressa non potrà avere diritto alla Borsa di Studio nell'Anno Accademico in cui ripeterà l'iscrizione al primo anno di corso di una qualsiasi laurea triennale.
- Iscrizione a una laurea triennale nell'Anno Accademico 2016-2017, con frequenza sia nell'Anno Accademico 2016-2017, sia nell'Anno Accademico 2017-2018 e successiva interruzione, a qualunque titolo, di tale carriera.
Lo studente con tale carriera pregressa non potrà avere diritto alla Borsa di Studio negli Anni Accademici in cui ripeterà l'iscrizione al primo o al secondo anno di corso di una qualsiasi laurea triennale.
- Iscrizione in altro Ateneo nell'Anno Accademico 2020-2021 e successivo trasferimento nell'Anno Accademico 2021-2022 ad Istituto Marangoni, con ripetenza del primo anno.
Lo studente con tale carriera pregressa potrà avere diritto alla Borsa di Studio nell'Anno Accademico 2022-2023 solo se avrà conseguito un numero minimo di CFA calcolato con riferimento a tutti gli anni di iscrizione, ossia il requisito del terzo anno di corso, pur se formalmente iscritto al secondo anno.

L'elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Appendice 6: PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Afghanistan | Malawi |
| Angola | Mali |
| Bangladesh | Mauritania |
| Benin | Mozambique |
| Bhutan | Myanmar |
| Burkina Faso | Nepal |
| Burundi | Niger |
| Cambogia | Rwanda |
| Central African Republic | Sao Tome & Principe |
| Chad | Senegal |
| Comoros | Sierra Leone |
| Congo Democratic Republic | Siria |
| Djibouti | Solomon Islands |
| Eritrea | Somalia |
| Ethiopia | South Sudan |
| Gambia | Sudan |
| Guinea | Tanzania |
| Guinea Bissau | Timor-Leste |
| Haiti | Togo |
| Kiribati | Tuvalu |
| Korea Dem. Rep. | Uganda |
| Lao People's Democratic Republic | Yemen |
| Lesotho | Zambia |
| Liberia | |
| Madagascar | |

Allegato 1 - LISTA DELLE MUNICIPALITA' PER GLI STUDENTI IN SEDE FIRENZE

ALTOPASCIO
BIENTINA
BUTI
CAPANNOLI
CAPANNORI
CAPOLONA
CASTELFRANCO DI SOTTO
CASTELLINA IN CHIANTI
CASTIGLION FIBOCCHI
CASTIGLION FIORENTINO
FIRENZUOLA
LAMPORECCHIO
LARCIANO
LATERINA
LIVORNO
LORO CIUFFENINA
LUCCA
LUCIGNANO
MARLIANA
MARRADI
MASSA E COZZILE
MONTE SAN SAVINO
MONTECARLO
MONTERCHI
MONTERIGGIONI
PALAIA
PECCIOLI
PISA
PONSACCO
PONTE BUGGIANESE
PORCARI
SAN GIMIGNANO
SAN GIULIANO TERME
SANTA MARIA A MONTE
SIENA
SUBBIANO
VECCHIANOI

Allegato 2 - LISTA DELLE MUNICIPALITA' PER GLI STUDENTI IN SEDE MILANO

20100 MILANO
20020 ARESE
20090 ASSAGO
20010 BAREGGIO
20080 BASIGLIO
20021 BOLLATE
20091 BRESSO
20090 BUCCINASCO
20090 CESANO BOSCONI
20092 CINISELLO BALSAMO
20093 COLOGNO MONZESE
20032 CORMANO
20010 CORNAREDO
20094 CORSICO
20090 CUSAGO
20095 CUSANO MILANINO
20085 LOCATE DI TRIULZI
20026 NOVATE MILANESE
20090 OPERA
20016 PERO
20068 PESCHIERA BORROMEO
20090 PIEVE EMANUELE
20096 PIOLTELLO
20017 RHO
20089 ROZZANO
20097 SAN DONATO MILANESE
20098 SAN GIULIANO MILANESE
20054 SEGRATE
20099 SESTO SAN GIOVANNI
20019 SETTIMO MILANESE
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO
20090 VIMODRONE

Allegato 3 - LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI PER VALUTAZIONE REQUISITO ECONOMICO

Stati esenti da legalizzazione

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (estesa a Antille e Aruba), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Paesi in cui i documenti prevedono l'esenzione dal timbro consolare / diplomatico dell'Ambasciata Italiana ma devono essere muniti di un timbro Apostille:

Albania - Andorra - Antigua e Barbuda - Argentina - Armenia - Australia - Azerbaijan - Bahamas - Bahrain - Barbados - Bielorussia - Belize - Bolivia - Bosnia-Erzegovina - Botswana - Brasile - Brunei darussalam - Burundi - Capo Verde - Cile - Colombia - Corea del sud - Costa Rica - Dominica - Ecuador - El Salvador - Eswatini (ex swaziland) - Fiji - Filippine - Georgia (eccetto Abkhazia e Ossezia del sud) - Giamaica - Giappone - Gran Bretagna (si estende a: Anguilla, Antartico britannico, Bermuda, Cayman, Falkland, Georgia del sud e isole Sandwich meridionali, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, isole Vergini britanniche, Jersey, Montserrat, Sant'Elena, Turks e Caicos) - Grenada - Guatemala - Guyana - Honduras - Hong Kong - India - Indonesia - Islanda - isole Cook - isole Marshall - Israele - Kazakhstan - Kosovo - Kirgizstan - Lesotho - Liberia - Macao - Macedonia del nord (ex repubblica jugoslava di Macedonia) - Malawi - Marocco - Mauritius - Messico - Moldova (c.d. Moldavia) - Monaco (c.d. Montecarlo) - Mongolia - Montenegro - Namibia - Nicaragua - Niue - Norvegia - Nuova Zelanda (eccetto Tokelau) - Oman - Palau - Panama - Paraguay - Perù - Repubblica Dominicana - Russia - Saint Kitts e Nevis (o Saint Christopher e Nevis) - saint Vincent e Grenadine - Samoa - santa Lucia - Sao Tomé e principe - Serbia - Seychelles - Singapore - Stati Uniti d'America - Sud Africa - Suriname - Svezia - Tagikistan - Tonga - Trinidad e Tobago - Tunisia - Ucraina - Uruguay - Uzbekistan - Vanuatu - Venezuela

Nazioni particolari

La valutazione della situazione economica degli studenti provenienti da uno dei Paesi di cui all'Appendice n. 6 è effettuata sulla base di una certificazione rilasciata dal Rappresentante Italiano nel paese di origine, che deve certificare che lo studente non appartiene a un nucleo familiare ad altro reddito o di alta estrazione sociale. Questo certificato può anche essere rilasciato dall'università straniera di iscrizione collegata per accordo o convenzione con università italiane o organismi italiani qualificati per fornire una garanzia di copertura economica, come previsto dalla normativa vigente in materia di iscrizione di studenti stranieri presso le università italiane. In quest'ultimo caso, l'organismo di certificazione si impegna a rimborsare la sovvenzione a nome dello studente in caso di perdita di tale condizione.

Repubblica Moldava e Svezia

Per questi due paesi che hanno firmato la Convenzione Europea (Londra, 1968), vi è una legislazione diversa. L'esenzione dalla legalizzazione si riferisce solo ai documenti rilasciati dalle autorità diplomatiche e consolari (sul territorio italiano).

Albania

A partire dal 1° luglio 2011, i documenti albanesi, che devono essere prodotti in Italia, non devono più essere precedentemente legalizzati dai rappresentanti diplomatici-consolari italiani in Albania, ma devono riportare il timbro Apostille del Ministero degli Affari esteri dell'Albania. Si prega di fare riferimento ai siti web dell'ambasciata italiana a Tirana (<http://www.ambtirana.esteri.it>) e ai consolati di Scutari (<http://www.consitalia-scutari.org>) e Valona (<http://www.consvalona.esteri.it>) per informazioni dettagliate sul processo richiesto da seguire.